



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

visto il ricorso ex artt. 18 comma 3 codice crisi, depositato in data 27.02.2024 con il quale Ciriaco Petrilli, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale agricola, CF 01972850646, domiciliata in Indirizzo Telematico, con l'avv. Bruno Meoli e l'avv. Massimo Gargano ha chiesto l'adozione delle seguenti misure protettive:

a. disporre il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;

b. disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio per la durata di 120gg;

emettere entro il termine perentorio di cui all'art. 19, 3° comma del Codice della Crisi e dell'Insolvenza il provvedimento di fissazione d'udienza; in sito alla quale confermare le misure protettive indicate;

rilevata la completezza della documentazione depositata a norma dell'art. 19 co. 2 D.Lgs. 14/2019;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 "L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori, o di determinate categorie di creditori, ...l'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.

rilevato, quanto agli oneri di pubblicazione di cui all'art. 18 CCI, che al ricorso non risulta allegata prova dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18 CCI;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019 “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”;

rilevata la necessità dell'instaurazione del contraddittorio per la conferma/modifica/revoca delle misure protettive ex art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019;

vista la nomina dell'esperto in persona del dr. Salvatore Santoli;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 10.04.2025 ore 10,30- per la discussione del ricorso, la conferma/revoca/modifica delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 dispone ex art. 151 cpc che la istante notifichi il ricorso ed il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, od in assenza a mezzo e-mail ordinaria, nei confronti dell'Erario e dei primi dieci creditori per ammontare del credito, nonché dei creditori che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari o presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o siano intervenuti nei relativi procedimenti entro la data del 18.03.2025;

b) Dispone, a cura dell'esperto nominato dalla istante, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Benevento, entro la data del 18.03.2025.

c) Dispone che Ciriaco Petrilli, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale agricola, CF 01972850646 adempia all'incombente di cui all'art. 19 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (“entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”).

d) Dispone che la ricorrente, prima della data dell'udienza, depositi la documentazione relativa agli incombenti di cui all'art. 19 CCII.

e) Assegna ai creditori termine sino al decimo giorno antecedente l'udienza per il deposito di memorie difensive.

f) dispone che l'esperto depositi, entro la data del 25.03.2025, a norma dell'artt. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative

Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito del ricorrente ed all'esperto e provveda agli adempimenti di cui all'art 18 comma 3.

Benevento, 28.02.2024

Il G.D